REGOLAMENTO (CEE) N. 3048/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto riguarda l'adattamento dei limiti di peso dei formaggi « Sbrinz » e « Vacherin mont-d'or » in provenienza dalla Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2545/87 (4), ha stabilito le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari ;

considerando che il Consiglio, in virtù della decisione 87/505/CEE (5), ha approvato l'accordo sotto forma di scambio di lettere che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente certi formaggi per tener conto dell'evoluzione dei procedimenti di fabbricazione e di commercializzazione del formaggio « Sbrinz » ; che è opportuno adeguarsi a tale modifica alzando i limiti del peso massimo delle forme standard di « Sbrinz » in provenienza dalla Svizzera ;

considerando che, per quanto riguarda l'importazione del formaggio « Vacherin mont-d'or » in provenienza dalla Svizzera, l'esperienza acquisita ha dimostrato che il peso netto minimo del formaggio in causa deve essere diminuito ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, i trattini della nota 1, punto a) sono sostituiti dai trattini seguenti :

« — Emmental
da 60 a 130 kg inclusi,

— Gruyère
da 20 a 45 kg inclusi,

— Sbrinz
da 20 a 50 kg inclusi,

— Bergkäse
da 20 a 60 kg inclusi,

— Appenzel
da 6 a 8 kg inclusi,

— Vacherin fribourgeois
da 6 a 10 kg inclusi,

— Tête de moine
da 0,700 a 4 kg inclusi,

— Vacherin mont-d'or
da 0,400 a 3 kg inclusi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1987.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(4) GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 12.
(5) Vedi pag. 32 di questa Gazzetta.